

Roma, 24 gennaio 2025

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2025_04

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Si può scegliere oggi la tassazione in entrata per trust già oggetto di dotazione**

Nella circ. 27 novembre 2024 n. 22 di Assonime, si rinvengono interessanti riflessioni relativamente all'applicazione della norma transitoria sulla disciplina del trust, contenuta nel DLgs. 139/2024. Il DLgs. 139/2024, di riforma delle imposte sulle successioni e donazioni (in esecuzione della delega all'art. 10 della L. 111/2023), ha introdotto una norma specifica volta a disciplinare l'applicazione dell'imposta al trust, rappresentata dall'art. 4-bis del DLgs. 346/90. Inoltre, il legislatore delegato ha provveduto a riformulare gli artt. 1 e 2 del DLgs. 346/90 in modo da includere espressamente i trust nell'ambito oggettivo di applicazione del tributo e definirne le regole di territorialità. Con riferimento al primo aspetto, il riformulato comma 1 dell'art. 1 del DLgs. 346/90 affianca i “trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione” ai “trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito” che rientrano nel campo di applicazione del tributo. La nuova formulazione consente, quindi, di includere i trust nel campo oggettivo di applicazione dell'imposta, ma solo ove realizzino il trasferimento di beni o diritti che configura presupposto impositivo del tributo. In questa direzione si muove anche il nuovo art. 4-bis che circoscrive l'applicazione dell'imposta ai trust che “determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari”. La “tassazione in uscita” adottata dall'art. 4-bis come impostazione “di default” (derogabile su opzione), inoltre, conferma la necessità di considerare unitariamente il rapporto giuridico generato con la costituzione del trust. Il fatto che l'imposta si applichi al trasferimento definitivo dei beni ai beneficiari induce, infatti, a leggere tutta la vicenda del trust nell'ottica del trasferimento “finale”. In realtà – chiarisce Assonime – non è detto che il trasferimento di beni e diritti ai beneficiari si realizzi forzatamente alla conclusione del trust, ma “potrebbe anche verificarsi il caso che lo statuto del trust consenta di effettuare attribuzioni patrimoniali a beneficiari nel corso della sua esistenza, nel qual caso, per un medesimo trust si potrebbero configurare più presupposti impositivi”. Questa possibilità rende necessario (anche se non sempre facile) distinguere: - “le attribuzioni aventi a oggetto gli asset patrimoniali costituiti dalla dotazione patrimoniale iniziale e dalle successive dotazioni fatte dal disponente”, che risultano imponibili con il tributo indiretto; - dalle attribuzioni “costituite dai redditi derivanti dalla gestione di tali asset da parte del trust oggetto di tassazione sui redditi”. Infatti, come a suo tempo già desumibile dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2022 (§ 4.5 e 4.7), l'imposta sulle successioni e donazioni può trovare applicazione solo alle attribuzioni patrimoniali, “mentre quelle derivanti dalla gestione dovrebbero rilevare esclusivamente ai fini dell'imposizione sui redditi”. Il punto, secondo Assonime, meriterebbe peraltro di essere chiarito con maggiore evidenza. La grande novità introdotta dal DLgs. 139/2024 è configurata dalla possibilità di scegliere, in alternativa al regime della tassazione “in uscita” finora descritto, la “tassazione in entrata”, che consente di applicare l'imposta al momento di ciascun conferimento (o

all'apertura della successione per il trust testamentario), determinando base imponibile, aliquote e franchigie in base alla situazione di fatto e alle norme in quel momento vigenti. Per quanto concerne l'entrata in vigore della nuova disciplina, va rilevato che, sebbene il DLgs. 18 settembre 2024 n. 139 sia entrato formalmente in vigore il 3 ottobre 2024 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U.), le sue norme sono divenute efficaci il 1° gennaio 2025 (art. 9 comma 3 del DLgs. 139/2024). Per i trust, però, il legislatore ha previsto una regola particolare, in quanto, in forza del comma 4, le disposizioni dell'art. 4-bis del DLgs. 346/90 "si applicano anche con riferimento ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore". Nell'attesa del decreto attuativo (cui lo stesso comma 4 affida il compito di definire le modalità attuative), Assonime rileva come, tenuto conto del fatto che la prassi e la giurisprudenza avevano già accolto la tesi della tassazione in uscita, la disposizione transitoria apra la possibilità di optare volontariamente per la tassazione in entrata per i trust che, avendo già realizzato la dotazione, non abbiano ancora operato trasferimenti definitivi ai beneficiari. Nella circ. n. 34/2022, invece, l'Agenzia aveva già fornito precise indicazioni per i trust già tassati alla dotazione (secondo le indicazioni poi superate), affermando che quei versamenti potessero considerarsi a titolo definitivo, escludendo, quindi, la necessità di "effettuare ulteriori liquidazioni all'atto di successive attribuzioni a favore del beneficiario", purché i beneficiari fossero i medesimi e l'attribuzione riguardasse i medesimi beni tassati "alla dotazione". Secondo Assonime, però, ove "la tassazione immediata risultasse superiore a quella che sarebbe applicabile in sede di attribuzione dei beni ai beneficiari", i rapporti non potrebbero considerarsi "esauriti", e sorgerebbe un diritto al rimborso ex art. 77 del DPR 131/86, nel termine di tre anni dal pagamento.

Fonte: Anita Mauro, Eutekne del 24 gennaio 2025

➤ **Cripto-attività con aliquota dubbia per il 2023 e il 2024**

La L. 207/2024 all'art. 1 comma 23 ha previsto che l'aliquota della sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi ex art. 5 del DLgs. 461/97 sia pari al 26%. Il comma 24 ha poi disposto, per i soli redditi di cui alla lettera c-sexies) derivanti dal possesso o dal realizzo di crypto-attività, l'aumento dell'aliquota al 33% dal 2026 (a meno di eventuali proroghe introdotte in sede di conversione del DL 202/2024); ma ci si può chiedere quale aliquota debba applicarsi per il 2023 e 2024. Le Entrate non hanno dubbi, il 26%, ma un'analisi approfondita potrebbe portare a una diversa risposta. La materia è normata dalla L. 197/2022, la quale, con l'introduzione della lett. c-sexies) all'art. 67 comma 1 del TUIR, ha incluso tra i redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalla cessione o dalla detenzione di crypto-attività. In tale occasione è stato modificato anche l'art. 5 del DLgs. 461/97, dove sono stati sostituiti i riferimenti alla lett. c-quinquies) con quelli alla lett. c-sexies) dell'art. 67 comma 1 del TUIR. L'art. 5 così prevede che i redditi "di cui alle lettere da c) a c-sexies) del comma 1 dell'articolo 81" del TUIR (in realtà il richiamo corretto è all'art. 67) sono soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50%. L'art. 2 comma 6 del DL 138/2011 innalzò al 20% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi individuati dall'art. 67 del TUIR dalla lettera c-bis) alla lettera c-quinquies); il successivo art. 3 comma 1 del DL 66/2014 la portò all'attuale 26%. I due aumenti di aliquota, tuttavia, non modificarono l'art. 5 del DLgs. 461/97, il quale continua a riportare come riferimento solo i redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies). Nel momento dell'introduzione della lettera c-sexies), quella relativa alle crypto-attività, il legislatore si è limitato a modificare il riferimento all'interno dell'art. 5 del DLgs. 461/97 (il quale continua a prevedere l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50%), omettendo di modificare i riferimenti previsti dal DL 66/2014, riguardanti i redditi assoggettati a imposta sostitutiva del 26%, (e ciò pur se i Servizi Studi del Senato e della Camera avessero suggerito, nel corso dell'iter di approvazione della L. 197/2022, un adeguamento anche di tale ultima norma), con la conseguenza che l'aliquota per la lett. c-sexies) continua formalmente ad essere quella prevista dal citato art. 5 del DLgs. 461/97 (il 12,50%). La L. 207/2024, all'art. 1 comma 23, dispone che "l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all'articolo 5

del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è pari al 26 per cento”, ma ci si chiede come debba qualificarsi tale norma. Essa può certamente disporre per il futuro, ovvero per il 2025, ma può applicarsi anche al passato? Come si evince dal Dossier predisposto dal Servizio Studi della Camera e del Senato, tale disposizione dovrebbe intendersi quale “norma di interpretazione autentica” volta a chiarire quale sia l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla generalità delle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, ivi compresi quelli relativi alle crypto-attività, tuttavia tale norma difetta dei requisiti previsti per l’introduzione di una norma interpretativa. L’art. 1 comma 2 della L. 212/2000 prevede che l’adozione di norme interpretative in materia tributaria possa essere disposta soltanto in casi eccezionali e qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica. La norma in esame, invece, manca sia del requisito della eccezionalità, sia della qualificazione formale prescritta dalla legge: nella norma esaminata non è possibile rinvenire alcuna intenzione interpretativa, visto che non è presente alcun “è da intendersi”, “si interpreta” oppure “va inteso”, mentre l’emendamento originario aveva invece il seguente testo: “L’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è da intendersi pari al 26 per cento”. Se ne potrebbe dedurre che la sua introduzione non possa avere efficacia retroattiva e non possa che disporre che per il futuro, ai sensi dell’art. 3 della L. 212/2000. Non si può certo affermare che il cambiamento dell’aliquota rappresenti una correzione di carattere formale, visto che esso costituisce un elemento essenziale del tributo che rientra appieno nella riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. e, nel caso di legislatore “distratto”, non è possibile per altri (Agenzia delle Entrate) svolgere il compito di supplente poiché la Costituzione attribuisce quel compito esclusivamente al Parlamento. In conclusione, mentre è certo che dal 2025 l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi (ivi compresi quelli relativi a crypto-attività), di cui all’art. 5 del DLgs. 461/97, è del 26%, sussiste una significativa e motivata incertezza interpretativa per l’aliquota applicabile sui redditi da crypto-attività per il 2023 e 2024. Stante la diversa e chiara presa di posizione dell’Agenzia, i contribuenti che ritengano applicabile l’aliquota del 12,50% per il 2023 e 2024 dovranno intraprendere la via del contenzioso per ottenere il rimborso delle maggiori imposte pagate.

Fonte: Marco Mosconi, Eutekne del 24 gennaio 2025

➤ **Imposta di donazione solo se il trasferimento porta ricchezza**

Secondo la legge di riforma, il presupposto per applicare l’imposta di donazione a un trust è che vi sia un trasferimento di “beni e diritti” che determini un “arricchimento gratuito” dei soggetti indicati dal disponente quali beneficiari del trust. Pertanto, ad esempio, il presupposto applicativo dell’imposta di donazione non si forma: 1 se non c’è un’attribuzione a un beneficiario del trust, come nel caso di un trust di scopo istituito al fine di erogare beneficenza oppure al fine di finanziare un’opera pubblica (in quanto il presupposto dell’imposta è l’incremento del patrimonio del beneficiario); 2 se c’è un’attribuzione a un beneficiario, ma che non incrementa il suo patrimonio, come nel caso di un trust istituito per liquidare determinati beni con l’intento di ricavare le risorse finanziarie occorrenti per soddisfare le ragioni di taluni creditori (ricevendo il pagamento del loro credito costoro non incrementano il loro patrimonio); invero, in un trust liquidatorio, l’incremento del patrimonio del beneficiario è configurabile solo se, una volta terminata l’operazione di liquidazione, il patrimonio vincolato in trust non sia esaurito e venga attribuito, per disposizione dell’atto istitutivo, ai beneficiari designati dal disponente nell’atto istitutivo del trust); 3 se il beneficiario consegue un’attribuzione diversa da quella “di beni e diritti” e, cioè, diversa da un’attribuzione di “patrimonio”, come nel caso di un’attribuzione del reddito derivante dalla gestione del trust oppure nel caso dell’attribuzione di un vantaggio qualificabile come “risparmio di costi” (ad esempio, l’utilizzo gratuito di una abitazione vincolata in trust); 4 se il patrimonio vincolato in trust (non è trasferito ai beneficiari, ma)viene, per qualsiasi ragione, ritrasferito al disponente (a meno che, anche in questo caso, non si verifichi un fenomeno di arricchimento

gratuito, come invero accadrebbe nel caso in cui, ad esempio, essendovi una pluralità di disponenti, il ritrasferimento non sia effettuato in proporzione agli apporti effettuati da ciascun disponente, ma attribuendo a taluno di essi una porzione di patrimonio del trust di valore proporzionalmente superiore al valore del suo apporto). In conseguenza del fatto che l'applicazione dell'imposta di donazione presuppone un trasferimento di "beni e diritti" che provochi un "arricchimento gratuito" dei beneficiari, nessuna tassazione si rende applicabile anche nel caso: del cosiddetto *resettlement*, vale a dire l'atto con il quale il trustee di un trust sottopone il patrimonio del trust, in tutto o in parte, al vincolo di un altro trust; della stipula di un atto di nomina, revoca o sostituzione di un trustee o di un co-trustee; della stipula di un atto con cui la durata del trust viene posticipata.

Fonte: Angelo Busani, *Il Sole 24 Ore* del 20 gennaio 2025

➤ **Agevolabili anche i passaggi di quote delle holding**

Dopo il Consiglio nazionale del notariato (Studio 100-2024/T), anche Assoholding prende posizione sull'agevolazione per il passaggio generazionale di aziende e partecipazioni societarie, prevista dal riformato articolo 3, comma 4-ter, Tusc, confermando l'interpretazione secondo cui la disposizione non richiederebbe la verifica di un effettivo e attuale esercizio di impresa con riferimento alle società le cui quote sono trasferite. Si tratta dell'aspetto più rilevante della circolare 1/2025 di Assoholding che commenta diversi aspetti del Dlgs 139/2024. Sulla base della precedente formulazione normativa, l'agenzia delle Entrate ha negato l'esenzione a quei trasferimenti gratuiti di quote, a favore di discendenti o coniuge, che non consentissero di trasferire il controllo di una realtà imprenditoriale produttiva in essere. In termini analoghi, la Corte di cassazione (ordinanza 6082/2023) ha ritenuto non agevolabile il trasferimento di quote di controllo di una società di capitali non residente che risultava essere «di mero godimento immobiliare, economicamente non operativa, caratterizzata da una gestione statica». Simile lettura, sebbene ispirata a un *obiter dictum* di una sentenza della Corte costituzionale (la 120/2020), determinava un'integrazione – per via interpretativa – di un requisito agevolativo in realtà non previsto dalla lettera della legge, con grave decremento del principio di certezza giuridica. A giudizio di Assoholding, il legislatore delegato, con la nuova formulazione dell'articolo 3, comma 4-ter, Tusc, avrebbe chiarito che «in caso di trasferimento di partecipazioni societarie non sia necessaria l'ulteriore e contemporanea presenza di un'azienda» e che, quindi, anche le quote di società holding (statiche o dinamiche che siano) sono potenzialmente agevolabili. Infatti, il "nuovo" articolo 3, comma 4-ter, Tusc (in vigore dal 1° gennaio 2025) chiarisce in modo ancora più netto che le fattispecie cui l'agevolazione si applica sono tra loro del tutto distinte e che alle stesse corrispondono distinti requisiti: a) per le partecipazioni di società di capitali, occorre l'acquisizione o l'integrazione del controllo ed il mantenimento per almeno cinque anni; b) per le quote di società di persone, occorre il trasferimento (ed il mantenimento quinquennale) della "titolarità" del diritto sulla quota; c) per le aziende e rami di esse, è necessario che gli aventi causa proseguano l'attività d'impresa per almeno cinque anni. Interessante è poi il passaggio della circolare 1/2025 in cui Assoholding afferma che la ratio della modifica operata dal Dlgs 139/2024 sarebbe quella di accentuare la chiarezza e la portata esplicativa della disposizione, anche in vista dei nuovi obblighi di autoliquidazione, derivandone una portata implicitamente interpretativa (anche se non di interpretazione autentica). Analoga valenza "esplicativa" assumerebbe la modifica riguardante il concetto di «integrazione del controllo», per quanto attiene al trasferimento di quote di società di capitali. In base alla formulazione vigente, l'esenzione è riferibile alle partecipazioni «mediante le quali è acquisito il controllo» in base all'articolo 2359, primo comma, n.1, Codice civile» o è «integrato un controllo già esistente». In questo modo, rileva Assoholding, anche un trasferimento che vada a rafforzare una posizione preesistente di controllo può rientrare, sussistendo gli ulteriori requisiti, nel perimetro dell'agevolazione, diversamente da quanto sostenuto, nel vigore della precedente norma, dall'agenzia delle Entrate (risoluzioni 497/E/2021 e 72/E/2024). In ogni caso, il controllo non può

che essere quello di diritto (maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria), senza alcuna rilevanza invece di quello "di fatto" o connesso a particolari previsioni statutarie o patti parasociali. Risulta, infine, di particolare interesse la presa di posizione sul tema dell'agevolabilità dei trasferimenti di quote di società residenti in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Assoholding propone di considerare rilevante, a questo fine, la white list di cui all'articolo 1, Dm del 4 settembre 1996, ma anche eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni o accordi internazionali stipulati da tali Stati.

Fonte: Thomas Tassani, Il Sole 24 Ore del 20 gennaio 2025

I migliori saluti.

La Segreteria

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned to the right of the typed name 'La Segreteria'.

LF/cdr